

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

**Azienda ULSS 7 Pedemontana
Via dei Lotti 40
36061 Bassano del Grappa (VI)**

**LOTTO UNICO
Capitolato di Polizza di Assicurazione
ALL RISKS - Danni ai Beni**

Definizioni comuni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza dell'anno solare, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dalla Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
DIPENDENTI	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; i volontari che prestano servizio civile presso l'Ente; i lavoratori socialmente utili; i volontari; i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti o alla manutenzione del macchinario e dell'attrezzatura; gli addetti ai servizi interni appaltati che prestano servizio per l'Assicurato

	anche in via temporanea, nonché tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo.
--	--

Definizioni di settore

ARCHIVI

I documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor

ATTO DI TERRORISMO

Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne

DATI

Un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'intera costruzione di qualunque natura essa sia, ovunque ubicata e qualunque destinazione essa abbia, completa od in corso di costruzione, riparazione, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate e tutte le parti ed opere murarie e di finiture che non siano naturale complemento di singole macchine od apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazioni fra i vari corpi di fabbrica nell'ambito degli stabilimenti, nelle loro immediate vicinanze o di adiacenze e tutto quanto costruito su terreni presi in affitto o tenuti ad altro titolo nonché tutte le pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, impianti per attività ospedaliere, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici e statue che non abbiano valore artistico; per fabbricati devono intendersi anche tutte le strutture fisse ed i beni immobili per loro natura.

Resta convenuto che, per edifici in condominio, nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione

	relativa delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune. Se in corso di installazione si intendono compresi anche i materiali a piè d'opera.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	I Fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n.53.
MEZZI DI CUSTODIA	Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
MODELLI O STAMPI	Per tali intendendosi modelli, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO	<p>Tutti i beni non rientranti nella definizione "Fabbricato", in uso, in possesso, in consegna, in deposito a qualunque titolo e/o di proprietà del Contraente, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo le merci, merci in refrigerazione, i medicinali e materiale sanitario in genere, il plasma sanguigno, apparecchiature elettriche ed elettroniche incluso l'impiego mobile, attrezzature sanitarie, infiammabili, il mobilio, l'arredo, le macchine d'ufficio elettromeccaniche, gli effetti personali di terzi e dei dipendenti, i libri, i valori, i prefabbricati, le attrezzature, gli oggetti d'arte, le apparecchiature in leasing, i veicoli iscritti e non al P.R.A. etc., con la sola esclusione di quanto eventualmente assicurato con polizza All Risks Elettronica.</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite del presente capitolato ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio Mobiliare/Contenuto".</p>
SUPPORTO DATI	Per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi
UBICAZIONE DEI RISCHI	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto e come da elenco allegato denominato "Elenco Fabbricati/Ubicazioni".
VALORI	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza da parte dell'Ufficio che gestisce la polizza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D. Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comportaio.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno

comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.14 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso

Art. 1.6 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha durata triennale dalle ore 24.00 del 30/06/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2023.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC o raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip. In tal caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 1.7 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La

firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è, altresì, incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.13 – Clausola broker

Abrogato

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari all'1% per appalto annuale, all'1,5% per appalto biennale, al 2% per appalto triennale o più.

3. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Contraente ed entro e non oltre 30

giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, compreso il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e dovranno essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o e-mail indirizzati alla Società.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Sezione	Partita	Tasso imponibile	Tasso lordo per mille
Danni materiali e diretti	1) Fabbricati	... ‰	... ‰
	2) Contenuto della partita 1) e 5)	... ‰	... ‰
	3) Ricorso terzi e locatari	... ‰	... ‰
	4) Spese di demolizione e sgombero	... ‰	... ‰
	5) Fabbricati Storici (esenti imposta)		
Garanzia Furto e rapina	Patrimonio mobiliare/contenuto	... ‰	... ‰
	Portavalori	... ‰	... ‰

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.17 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Si conviene tra le Parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati – che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per “fabbricati” e “contenuto” non superiori a € 6.000.000,00. Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti, fermi i tassi di premio stabiliti all'Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni, nelle ipotesi in cui il Contraente consegna gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra fanno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative del Contraente.

Entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto, il Contraente è tenuto a comunicare l'elenco dei fabbricati con i valori complessivi alla Società.

Resta convenuto che nel caso in cui il Contraente entro il termine di cui sopra non fornisca l'elenco aggiornato dei beni, la Società automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione sulle somme/ubicazioni assicurate.

La Società, ricevuti i dati di regolazione, provvederà a calcolare la differenza attiva/passiva in base a quanto

segue:

- per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto per l'annualità in corso;
- per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi sulla base dei dati forniti e la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato.

Le eventuali differenze attive e/o passive devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D. Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non paga la differenza del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata/PEC. Qualora il Contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure dichiarare inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente comma, la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto e denunciati ai sensi dell'art. 4.1 lett. B).

Art. 1.19 – Tracciabilità Flussi Finanziari

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti, le Condizioni particolari, norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, possesso, godimento, concessione, deposito, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, da qualsiasi evento (incendio, fulmine, ecc.), qualunque ne sia la causa, anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, salvo quanto di seguito escluso.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione e colaggio degli stessi.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente;
- d) determinati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
- f) determinati da maremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- g) da inquinamento in genere e/o contaminazioni;
- h) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- i) causati da guasti meccanici, anormale funzionamento dei macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- j) causati da montaggio e/o smontaggio di macchinari non connessi a lavori di pulitura, costruzioni o demolizione di fabbricati;
- k) determinati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o

causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

l) determinati da mancata manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, brina e condensa, stillicidio, siccità, roditori, insetti, perdite di peso, fermentazioni, infiltrazione, evaporazione;

m) crollo e collassi strutturali dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione nonché ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l'impresa di costruzione;

n) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

o) determinati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

p) derivanti da alterazioni, perdite dell'uso o della funzionalità, totale o parziale, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;

q) derivanti dall'utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

r) derivanti da trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari, inclusi programmi e virus;

s) derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinari;

t) derivanti da fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

u) derivanti da dispersione di liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi e vasche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

v) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;

w) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore;

x) smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi, salvo quanto previsto all'art. 2.4 "Delimitazione delle garanzie" sub. 11;

y) impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte.

Art 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) ponti, strade ferrate, pontili, moli e piattaforme in genere;
- b) dighe, bacini e simili;
- c) merci già a bordo di mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- d) aeromobili o natanti.

Art 2.4 – Delimitazione delle garanzie

1. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.

1.A. La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causate alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli arrecati a seguito di furto o tentato furto;

2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi – da

persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

1.B. La Società non risponde dei danni:

- a) di smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

2. Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dai suddetti eventi, sono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- b) Patrimonio mobiliare/Contenuto posti all'aperto non per loro natura o destinazione;
- c) fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto;
- d) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere.

A parziale deroga di quanto stabilito dal punto d), resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto e/o dalle piante aventi particolare pregio presenti nei parchi dell'Assicurato, con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per i suddetti eventi atmosferici sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.

I danni causati da pioggia, grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

3. Inondazione, alluvioni, allagamenti.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da detti eventi, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste all'aperto, in locali interrati o seminterrati;
- Patrimonio mobiliare/Contenuto posti all'aperto non per loro natura o destinazione.

4. Terremoto.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

5. Sovraccarico neve.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati e loro contenuto, non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto

retroattivo.

6. Danni da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici.

La Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

7. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

8. Fenomeno elettrico

Sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- se l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non sono a norma di legge;
- se i Macchinari assicurati non sono protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

9. Supporti di dati e Dati

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

10. Danni da Gelo

La Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

11. Garanzia furto e rapina

La Società assicura, i danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- a. furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- b. rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche nel caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali assicurati;
- c. estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli.

1) La garanzia furto è operante:

I. per i beni posti all'interno di fabbricati, se l'autore del reato:

si è introdotto nei locali o fabbricati contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
- c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- e) si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

- Relativamente al Patrimonio mobiliare/contenuto posto su veicoli, se lo stesso è riposto a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuso a chiave;

- Per i fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Fabbricati nonché per ogni altro Bene posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Fabbricati o a supporti fissi in generale.

- Per i valori contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;

- Relativamente ai beni ad impiego mobile, la garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico.

- In caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno del fabbricato.

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Relativamente ai valori, la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o casseforti, armadi forti.

12. Danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione

La Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza dei fabbricati.

13. Libri

Limitatamente ai libri, ovunque riposti (biblioteche e sedi varie) viene convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, la Società provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati come di seguito precisato:

a) se ancora disponibile, il valore del libro oggetto di danneggiamento sarà quello risultante dal listino in vigore tra le Case Editrici, con il massimo indennizzo di € 1.600,00 per libro;

b) se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, le parti

concororderanno una valutazione equitativa, in considerazione dell'anno di pubblicazione, del tipo di rilegatura e di stampa, dell'impaginazione e del grado di rarità del libro oggetto di danneggiamento, con il massimo indennizzo di € 1.600,00 per libro;

c) in caso di danneggiamento parziale, il risarcimento sarà valutato proporzionalmente alla percentuale di danneggiamento;

d) i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità di cui al punto 13. c) qualora non più disponibili in commercio, con il limite massimo per singolo volume di € 1.600,00.

14. Beni assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

a. Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

- per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

- per le cose non specificate ai precedenti punti in base al loro valore nominale.

b. Archivi, documenti, libri, biblioteche, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita o danneggiamento del bene, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di ricostruzione, rifacimento o riparazione dei beni.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.

c. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri, manoscritti e disegni anche rari, rarità bibliografiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far

luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

d. Beni di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, amministratori, collaboratori, degenti, accompagnatori e visitatori.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

Art. 2.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.6 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 3 – Condizioni particolari

CONDIZIONI PARTICOLARI NON OPERANTI PER LA GARANZA FURTO E RAPINA

Art. 3.1 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito al successivo art. 5.2 "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto", indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari, impianti e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento e/o bonifica di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza;
- d) sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza di Euro **200.000,00=** per sinistro e anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto).

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3.2 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato all'art 5.1 "Somme assicurate", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, anche se causato con colpa grave dall'Assicurato medesimo.

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore o dante in uso dei fabbricati (oppure dei locali) assicurati, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o degli altri eventi previsti in polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o inquilini, o di terzi verso i quali i locatari o inquilini devono rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione od uso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.3 – Perdita pigioni o mancato godimento dei locali

Se i Locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, anche per la perdita della pigione, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato/proprietario, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Art. 3.4 – Merci in refrigerazione

Sono compresi nella presente assicurazione anche i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

a) a qualsiasi evento assicurato;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Art. 3.5 – Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite per sinistro previsto all'art. 5.2 “Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto” - le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.6 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 3.7 – Onorari periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto all'art 5.2 “Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto” - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì comprese, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati e contenuto ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 3.8 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 3.9 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 3.10 – Modifiche negli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nelle ubicazioni assicurate, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e contenuto, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, così come previsto all'art. 1.19 “Copertura automatica nuovi enti e Regolazione e conguaglio del premio”.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a € 2.000.000,00. Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

Art. 3.11 – Oneri urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del

bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché gli enti stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

Art. 3.12 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale (non operante per i capitali assicurati a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del **40%**, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 3.13 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 3.14 - Rovina di ascensori

La Società risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 3.15 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- c) colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con il presente Capitolato.

La Società risponde, altresì, dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Art. 3.16 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.17 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.18 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, su richiesta della stessa, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga, inoltre, a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 3.19 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme, con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto).

Art. 3.20 – Franamento, cedimento o smottamento del terreno

La Società, in deroga all'art. 2.2 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni" indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Art. 3.21 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato all'Articolo 5.2 - "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto", per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.22 – Rischio Locativo

Nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile la Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione, comodato, gestione, custodia, uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati.

L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza di quanto previsto all'art 5.2 "– Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto".

Art. 3.23 – Valanghe e Slavine

La Società, in deroga all'art. 2.2 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni" indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Valanghe e Slavine.

Art. 3.24 – Telelavoro

Le attrezzature fornite dalla U.L.S.S. ai propri dipendenti individuati per l'attività di "telelavoro", si intendono garantite alle condizioni tutte previste dal presente contratto.

Art. 3.25 – Caduta Aereomobili e corpi celesti

La Società si obbliga a risarcire i danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate e relative scorie, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti

orbitanti in genere.

Art. 3.26 – Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

Art. 3.27 – Implosione

Premesso che per “implosione” si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da “implosione” agli enti assicurati alle partite tutte.

Art. 3.28 – Fumo, Gas e Vapori

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso od accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Art. 3.29 – Intasamento gronde e pluviali

Sono garantiti i danni cagionati alle cose assicurate da intasamento di gronde o pluviali causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Art. 3.30 – Dispersione dei liquidi

La Società, in deroga all’art. 2.2 “Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni” risponde:

- 1) del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

Avvenuti in conseguenza di:

- a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a) dei danni di stillicidio conseguenti a :
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - corrosione, usura;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 3.31 – Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell’ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all’attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l’Assicurato ritiene di adottare.

Art. 3.32 – Incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi

Si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguente all’esistenza e/o impiego di radioisotopi.

La Società

Il Contraente

.....

.....

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA

Art. 3.33– Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con lo scoperto indicato all'art. 5.4 "Scoperti/Franchigie danni materiali diretti".

Relativamente agli Ospedali, case di cura, cliniche e qualsiasi altra ubicazione ove sia prevista la cura del paziente, la garanzia è valida anche se non sono operanti le protezioni e prevenzioni sopra riportate, purché negli esercizi vi sia la costante presenza di dipendenti del Contraente o di persone da lui incaricate per la sorveglianza dei locali e delle cose assicurate.

In caso di sinistro la Società è obbligata soltanto se il furto sia avvenuto mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o simili arnesi, delle eventuali protezioni anche all'interno dei locali.

Art. 3.34– Garanzia portavalori

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi. La garanzia è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori. In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidabile, diminuita dello scoperto indicato in polizza.

Art. 3.35 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.36 – Coesistenza di assicurazione trasporti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.12 "Assicurazione presso diversi Assicuratori", se al momento

del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma assicurata con la presente polizza. Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

Art. 3.37 – Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.38 – Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 3.39 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto indicato all'art. 5.4 "Scoperti/Franchigie danni materiali diretti".

Art. 3.40 – Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate s'intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza al netto di franchigie e scoperti.

Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato su richiesta dell'Assicurato con l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere il rateo di premio entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Le Parti convengono che, su richiesta del Contraente, la Società sarà tenuta ad aumentare i valori assicurati e proporzionalmente il premio fino ad un massimo delle somme assicurate. La garanzia decorre dalle ore 24,00 della richiesta.

Art. 3.41 – Patrimonio Mobiliare/Contenuto non riposto sotto tetto

L'assicurazione è operante per il patrimonio mobiliare/contenuto posto all'aperto non per sua natura o destinazione. Per ogni sinistro sarà applicato lo scoperto indicato all'art. 5.4 "Scoperti/Franchigie danni materiali diretti".

La Società

Il Contraente

.....

.....

Art. 4 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio competente ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, non appena possibile, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita.

Per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

- per i **Fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
 - per il **Patrimonio Mobiliare/Contenuto** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
 - I - **FABBRICATI**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso.
 - II – **PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
 - III – **MERCI**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
- Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno

questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- per Patrimonio Mobiliare/Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

- per i danni ai Macchinari causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Relativamente alle garanzie Furto, Rapina, Estorsione l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 4.4 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") – non operante per Dati, Supporti Dati, Archivi, Modelli e stampi, Valori e per le garanzie "Furto" e "Rapina"

Relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";

2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione

del danno;

5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e contenuto in stato di attività.

Art. 4.5 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 3.7 "Onorari periti e consulenti".

Art. 4.6 - Mandato dei Periti

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni".

Trascorso detto termine senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10% per ogni mese di ritardo.

Art. 4.8 - Titorità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 5 – Somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 5.1 – Somme assicurate dalle ore 24:00 del 30/06/2023 alle ore 24:00 del 31/12/2023 attinenti a Patrimonio ULSS 7

Le Somme Assicurate sono le seguenti:

Danni materiali e diretti: Valori a valore a nuovo

€ 661.341.855,00	1) Fabbricati
€ 223.847.845,71	2) Contenuto della partita 1) e 5)
€ 5.200.000,00	3) Ricorso terzi e locatari
€ 1.000.000,00	4) Spese di demolizione e sgombero
€ 14.398.800,00	5) Fabbricati Storici (esenti imposta)

Garanzia Furto e Rapina: Valori a primo rischio assoluto –limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di

€ 500.000,00	Patrimonio mobiliare/contenuto
€ 15.500,00	Portavalori

Art. 5.2 – Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso della stessa annualità assicurativa (o minor periodo qualora previsto) somma superiore a:

STOP LOSS: Euro 80.000.000,00

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti:

Acqua condotta	€ 150.000,00 per sinistro/anno (o minor periodo qualora previsto)
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	€ 30.000,00 per fabbricato
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00 per sinistro ed € 200.000,00 per anno (o minor periodo qualora previsto)
Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno
Onorari periti e consulenti	5% del danno con il massimo di € 100.000,00
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Sovraccarico neve	30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00
Danni da gelo	€ 155.000,00 per sinistro/anno (o minor periodo qualora previsto)
Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro ed € 150.000,00 per anno (o minor periodo qualora previsto)

Eventi sociopolitici	80% della somma assicurata per ubicazione
Terrorismo	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	40% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Spese di ricerca e riparazione guasti	€ 25.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per anno
Terremoto	40% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Maggiori costi	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Per crollo o collasso strutturale	€ 2.000.000,00 per sinistro/anno
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	€ 600.000,00 per sinistro/anno
Supporto dati e dati	€ 30.000,00 per sinistro/anno
Errori di manovra o movimentazione	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Inflammabili	€ 200.000,00 per sinistro/anno
Differenziale Storico artistico	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Rischio Locativo	€ 6.000.000,00 per sinistro/anno
Merci in refrigerazione	€ 200.000,00 per sinistro/anno
Valanghe e Slavine	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Traboccamento o rigurgito di fognature	€ 20.000,00 per sinistro/anno
Dispersione dei liquidi	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Cose assicurabili a condizioni speciali Beni a)-b)-c)-d)	€ 200.000,00 per sinistro/anno con limite per Beni c) di € 25.000,00 per singolo oggetto

Art. 5.3 - Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto, Rapina e Estorsione

La Società non indennizzerà, per singolo sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto), somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti:

€ 50.000,00	Valori in cassaforte
€ 10.000,00	Valori in cassetti chiusi a chiave
€ 7.500,00	Valori ovunque riposti
€ 30.000,00	Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali
€ 7.500,00	Furto con destrezza
€ 10.000,00	Spese di recupero dei beni assicurati e spese peritali
€ 2.500,00	Valori di degenti e/o pazienti
€ 5.000,00	Effetti personali dei dipendenti dell'Assicurato esclusi i valori
€ 5.000,00	Enti presso terzi

Art. 5.4 – Scoperti/Franchigie danni materiali diretti

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

Acqua condotta	Franchigia € 500,00 per sinistro
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ubicazione
Sovraccarico neve	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ubicazione

Danni da gelo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ubicazione
Acqua piovana	Franchigia € 2.500,00 per sinistro
Eventi sociopolitici, atti vandalici	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per ubicazione
Terrorismo	Scoperto 15% minimo € 5.000,00 per ubicazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro
Spese di ricerca e riparazione guasti	Franchigia € 500,00 per sinistro
Terremoto	Franchigia € 100.000,00 per sinistro
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	Scoperto 20% minimo € 20.000,00 per sinistro
Crollo e collasso strutturale	Scoperto 20% minimo € 20.000,00 per sinistro
Grandine su fragili	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per ubicazione
Furto/Rapina	Scoperto 10% minimo € 500,00 per sinistro
Portavalori	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Mezzi di chiusura non conformi	Scoperto 20% per sinistro
Furto/rapina commesso utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nelle aree in uso al Contraente/Assicurato	Scoperto 20% per sinistro
Patrimonio mobiliare/contenuto non riposto sotto tetto	Scoperto 30% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Furto rame	Franchigia € 2.500,00 per sinistro
Merchi in refrigerazione	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Infiammabili	Scoperto 20% minimo € 2.500,00 per sinistro
Valanghe e Slavine	Scoperto 20% minimo € 20.000,00 per sinistro
Traboccamento o rigurgito di fognature	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Dispersione dei liquidi	Scoperto 5% per sinistro

In caso di concomitanza di più franchigie/scoperti, verrà applicata, quale unica detrazione, quella superiore.

La Società

Il Contraente

.....

.....

In allegato Elenchi Fabbricati/Ubicazioni

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio;

Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.6 - Durata del contratto;

Art. 1.7 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.17 – Copertura automatica nuovi enti e regolazione/conguaglio del premio;

Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

La Società

.....

Il Contraente

.....

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nonché del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali la Società.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Note su statistiche:

si allegano le statistiche sinistri relative al servizio assicurativo oggetto di gara che coprono il periodo 1.1.2019 – 31.12.2022.

Si precisa, a fini esplicativi, quanto segue:

- a) La polizza ALL RISKS ALLIANZ VIVA dalle ore 24:00 del 30/04/2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 ha riguardato i beni del solo Distretto n. 2 (territorio dell'ex ULSS 4 area Alto Vicentino: Schio, Thiene, ...); dal 1.1.2021 invece è stata estesa a tutto il patrimonio dell'ULSS 7 (Distretto n.1 e Distretto n. 2);
- b) La polizza ALL RISKS Generali, di cui si allega statistica sinistri aperti dal 1.1.19 al 30.04.2020 riguarda i beni del solo Distretto n. 2:
- c) Le polizze FURTO UNIPOLSAI di cui si allegano statistiche riguardano il solo Distretto n . 1 (territorio dell'ex ULSS 3– Bassano del Grappa etc) e sono relative ai sx dal 1.1.2019 al 31.12.2020; inoltre sulla polizza UNIPOLSAI che va dal 1.7.2019 al 31.12.2020 non è stato aperto nessun sinistro.
- d) La polizza INCENDIO ITAS riguarda il solo Distretto n. 1 Bassano del Grappa e sono relative ai sx ramo incendio aperti dal 1.1.2019 al 31.12.2020 (sulla quale, nel 2020 non risulta aperto nessun sinistro).

id_sin	data_sinistro	data_denuncia	LG_AVV	id_polizza	des_dann	stato_dann
20210604404733	27/07/2021	10/08/2021	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604408027	02/12/2022	06/12/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604407403	28/09/2022	28/10/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604407367	12/10/2022	12/10/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604406519	27/08/2022	30/08/2022	ASIAGO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604406031	27/08/2022	30/08/2022	ASIAGO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604404684	23/05/2022	20/06/2022	SCHIO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604402679	15/04/2022	10/05/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604401964	27/07/2021	31/03/2022	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604401041	07/02/2022	14/02/2022	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604400558	23/01/2022	24/01/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20200604402720	21/07/2020	23/07/2020	SCHIO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20200604403522	29/08/2020	02/09/2020	MONTECCHIO PRECALCINO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20200604404550	05/10/2020	03/11/2020	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604400084	09/01/2021	11/01/2021	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604401488	28/01/2021	01/02/2021	MONTECCHIO PRECALCINO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604404160	06/06/2021	17/06/2021	SCHIO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604404379	06/06/2021	06/07/2021	SANTORSO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604404379	06/06/2021	06/07/2021	SANTORSO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604405096	13/08/2021	30/08/2021	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604405236	27/07/2021	09/09/2021	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604405458	04/10/2021	07/10/2021	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C

des_avv	riserva_indennizzo	pagato_indennizzo	data_ultimo_pagamento	tipo_ultimo_pagamento
EVENTI ATMOSFERICI	0	57175	06/12/2022	
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	1426	0		
SOCIO POLITICO / VANDALICO (NO DA INCEN	0	0		
FENOMENO ELETTRICO	18000	0		
FENOMENO ELETTRICO	9100	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	0		
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	1000	0		
MANCATO FREDDO	25000	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	0		
INCENDIO	4000	0		
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	5000	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	1200	15/01/2021	BNPA - Bonifico
EVENTI ATMOSFERICI	0	3840	28/10/2020	BNPA - Bonifico
FENOMENO ELETTRICO	0	0		
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	0	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	1343	12/05/2021	BNPA - Bonifico
FENOMENO ELETTRICO	0	17390	01/09/2021	BNPA - Bonifico
INTASAMENTO GRONDAIE PLUVIALI	0	6350	08/03/2022	BNPA - Bonifico
INTASAMENTO GRONDAIE PLUVIALI	0	0		
MANCATO FREDDO	0	452	13/04/2022	
INCENDIO	0	475	06/12/2021	BNPA - Bonifico
FENOMENO ELETTRICO	0	4190	13/12/2022	

Statistica sinistri polizza All Risk 0747/1005000284 Ulss 7 Pedemontana dal 01/01/2019 al 31/12/2020

Numero sinistro	Data accadimento	Data chiusura	Polizza	Ramo	Stato sinistro	Pagato	Riserva attiva su sinistro
190193936	14/08/2019	01/10/2019	0747.1005000284	INC	Chiuso SS	€ 0,00	€ 0,00
190179345	08/08/2019	01/09/2020	0747.1005000284	INC	Chiuso PT	€ 2.111,20	€ 0,00

RIEPILOGO SINISTRI SU POLIZZA N. 380447324 AULSS 7

[illegible]

RIEPILOGO SINISTRI POLIZZA FURTO N. 380447326 AUSLL 7

[illegible]

CONTRATTO



UnipolSai Assicurazioni - 168501290

RISCHIO
Furto

RAMO
Furto

CLIENTE

AZIENDA U.L.S.S. 3



PRODOTTI
04001 - GENERICO FURTO

Sinistri

Elenco



Nessun elemento da visualizzare

AZIENDA U.L.S.S. 3

VIA DEI LOTTI 40 BASSANO DEL GRAPPA 36061 Vicenza
913430245

Michele Mion e Edoardo Meneghetti sas - Agente Generale
Michele Mion e Edoardo Meneghetti - Procuratori



Compagnia	Numero Contratto	Esercizio	Numero Sinistro	Ramo	Tipo Sinistro	Codice Danno	Targa	Data Avvenimento	Stato sinistro	Importo Liquidazione
UnipolSai Assicurazioni	124841357	2019	0074127	Furto	Rami Elementari	-		22/01/2019	Chiuso	765



U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA

Elenco Fabbricati di proprietà

Cod.	Denominazione	Proprietà/ Uso	Località	Indirizzo	SUPERFICIE CALPESTABILE [mq]	SUPERFICIE TERRENO [mq]	VALORE [€]
1	Casa ex eredità Martini	Proprietà	Arsiero (VI)	Via Caodilà, 25	75	/	35.000 €
2	Casa ex eredità Martini	Proprietà 1/7	Arsiero (VI)	Via Busati Mori	1.020	/	20.000 €
3	Presidio Ospedaliero di Asiago (Vecchio)	Proprietà	Asiago (VI)	Via Martiri di Granezza, 30-42	13.526	/	24.500.000 €
4	Presidio Ospedaliero di Asiago (Nuovo)	Proprietà	Asiago (VI)	Via Martiri di Granezza, 30-42	20.922	/	35.500.000 €
5	Servizio Veterinario	Proprietà	Asiago (VI)	Via Benedetto Cairoli, 1/a	170	/	200.000 €
6	Ospedale San Bassiano	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via dei Lotti, 40	112.983	/	200.000.000 €
7	Centro Socio Sanitario "Mons. E. Negrin"	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via Cereria, 14/B	7.262	/	5.800.000 €
8	Dipartimento di Prevenzione	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via Cereria, 15	1.664	/	1.650.000 €
9	Ex Sede Amministrativa	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via Carducci, 2	3.451	/	2.000.000 €
10	Colonia Alpina Bassanese	Proprietà	Enego (VI)	Via Capellari, 23-29	1.355	/	2.850.000 €
11	Distretto Socio Sanitario Malo	Proprietà	Malo (VI)	Via Largo Palladio, 9	979	/	1.443.000 €
12	Appartamento Malo	Proprietà	Malo (VI)	Via Leopardi, 2	103	/	121.700 €
13	Ex Ospedale di Malo-IPAB Muzan	Proprietà	Malo (VI)	Via Barbè, 39	4.430	/	11.114.600 €
14	Unità ad uso abitativo	Proprietà	Marostica (VI)	Via Beato Lorenzino 98	249	/	127.164 €
15	Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino"	Proprietà	Marostica (VI)	Via Panica, 17	25.168	/	31.500.000 €
16	Ex Presidio Ospedaliero di Mezzaselva	Proprietà	Mezzaselva di Roana (VI)	Via Campiglio, 22	10.841	/	3.791.000 €
17*	Villa Nievo Bonin Longare	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	3.326	/	7.000.000 €
18*	Ex C.T.R.P	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	4.100	/	5.000.000 €
19*	Ex Casa Suore	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	600	/	600.000 €
20	Portineria	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	75	/	75.000 €
21	Ex Padiglione B	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	4.343	/	3.000.000 €
22	Chiesa	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	429	/	300.000 €
23	Ex R.S.A Il Cardo	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.629	/	2.900.000 €
24	Archivio	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.372	/	1.000.000 €
25	Centrale Termica + Deposito	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.012	/	1.500.000 €
26	Ex Padiglione C	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.400	/	60.000 €
27	Ex R.S.A San Michele	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	11.400	/	19.000.000 €
28	Ex La Decima	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	727	/	1.200.000 €
29	Villa RIVA Piovene Rocchette	Proprietà	Piovene Rocchette (VI)	Via Rossi, 50/c	423	599	844.500 €
30	Ospedale Santorso	Proprietà	Santorso (VI)	Via Garziere, 42	92.961	/	125.076.228 €
31	Padiglione Ospedaliero Schio	Proprietà	Schio (VI)	Via San Camillo de Lellis, 20	54.217	2.213	109.023.900 €
32	Socche alla Croce	Proprietà	Schio (VI)	Via Lago di Vico, 35	969	609	1.443.000 €
33	Ex Fienile Socche alla Croce	Proprietà	Schio (VI)	Via Lago di Vico, 35	/	309	378.300 €
34	Abitazione Schio - uso alloggio (ex Augusto Gianluca)	Proprietà	Schio (VI)	Viale dell'Industria, 237/1	213	/	290.000 €
35	Abitazione Schio - uso alloggio (ex De Zane)-(ex Casa RUP)	Proprietà	Schio (VI)	Viale dell'Industria, 239	375	/	550.000 €
36	Padiglione Ospedaliero Thiene	Proprietà	Thiene (VI)	Via Boldrini, 1	31.050	/	58.296.500 €
37	Ex SERT Thiene	Proprietà	Thiene (VI)	Via San Rocco, 50	1.308	/	300.000 €
38	Ex CRR Thiene	Proprietà	Thiene (VI)	Via Rasa	2.556	/	490.300 €
39	Eredità Trieste	Proprietà (9/20)	Trieste (TS)	Via Sara Davis, 3	165	/	150.000 €
40	Distretto Socio Sanitario Zugliano	Proprietà	Zugliano (VI)	Via Galilei, 1/Fermi, 1	695	/	1.116.000 €
TOTALE							660.246.192 €

* bene storico

U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA

Elenco Fabbricati in uso

Cod.	Denominazione	Proprietà/ Uso	Località	Indirizzo	SUPERFICIE [mq]	VALORE [€]	NOTE
54	Centro Educativo Occupazionale Diurno	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Rosmini, 40	1.594	1.300.000 €	
2	Laboratorio 1 di tessitura progetto "Il filo"	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Campo Marzio, 18	76	93.000 €	
1	Laboratorio 2 di tessitura progetto "Il filo"	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Campo Marzio, 12	69	93.000 €	
3	Punto prelievi	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Angarano, 149	234	100.000 €	
12	Ambulatori specialistici distrettuali e consultorio famigliare	IN USO-Proprietà Comune di Romano d'Ezzelino.	Romano d'Ezzelino (VI)	Via General Giardino, 2	1.414	1.000.000 €	
18	Punto prelievi, Medicina di gruppo integrata, Consultorio Famigliare	IN USO-Proprietà Comune di Rosà.	Rosà (VI)	Via Lepanto, 1	502	500.000 €	
13	Punto prelievi e Gruppo Medicina Integrata.	IN USO-Proprietà Comune di Rossano Veneto.	Rossano Veneto (VI)	Via Roma, 153	504	1.000.000 €	
28	Punto Vaccinale.	IN USO-Proprietà Comune di Rosà	Rosà	Via dei Dogi, 24	260	300.000 €	
11	Distretto socio sanitario	IN USO-Proprietà del Comune di Asiago	Asiago	Via Sisemol, 2	3.165	5.700.000 €	
7	Punto prelievi e Continuità assistenziale.	IN USO-Proprietà del Comune di Lusiana Conco	Conco	Viale Marco Poli, 2	109	135.000 €	
15	Assistenza domiciliare e punto prelievi.	IN USO-Proprietà del Comune di Valbrenta	San Nazario	Piazza IV novembre, 5	143	120.000 €	
8	Punto prelievi e assistenza domiciliare.	IN USO-Proprietà Comune Lusiana Conco	Lusiana	Viale Europa, 13	83	140.000 €	
5	Continuità assistenziale e Gruppo Medicina Integrata.	IN USO-Proprietà Comune di Asiago	Casa di Riposo di Asiago	Viale dei Patrioti, 59	267	350.000 €	
35*	Distretto Socio Sanitario Piovene Rocchette	IN USO-Proprietà Comune di Piovene Rocchette	Piovene Rocchette	Piazzale della Vittoria, 33	1.256	1.798.800 €	
30	Distretto Socio Sanitario Arsiero	IN USO-Proprietà Comune di Arsiero	Arsiero	Via Cartari, 1	839	1.006.800 €	
32	Distretto Socio Sanitario Breganze	IN USO-Proprietà Comune di Breganze	Breganze	Via Piazzetta delle Poste, 9	104	200.000 €	
6	Punto prelievi	IN USO-Proprietà Comune di Cassola	San Giuseppe di Cassola	Via R. Sanzio, 16	40	78.087 €	
14	Varie attività istituzionali	IN USO-Proprietà Comune di Tezze sul Brenta	Tezze sul Brenta	Piazza Vittoria, 1	107	214.000 €	
20	Varie attività istituzionali-IPAB Valstagna	IN USO-Proprietà Comune di Valbrenta	Valbrenta	Via Londa, 31/b	40	29.176 €	
33	Medicina Generale Integrata	IN USO-Proprietà Comune di Montecchio Precalcino	Montecchio Precalcino	Piazza Mons. Giuseppe Garzaro, 1	155	184.800 €	
38	CEOD	IN USO-Proprietà Comune di Lugo Vicentino	Lugo Vicentino	Via Boschetti, 59	274	317.800 €	
40	CEOD	IN USO-Proprietà Comune di Chiuppano	Chiuppano	Via Alessandro Rossi, 1	434,00	654.000 €	
41	Ambulatorio Medico	IN USO-Proprietà Comune di Valli del Pasubio	Valli del Pasubio	Via Brandellero, 34	28,00	180.000 €	
TOTALE						15.494.463 €	

* bene storico